

(Provincia del Medio Campidano)

Piazza Municipio, 1 09039 Villacidro VS Tel.07093442223 fax 0709316066

Prot. 6038 Villacidro 11.03.2014 Ord. 30

ORDINANZA DISCIPLINA UTILIZZO AGRONOMICO SOSTANZE CHIMICHE FITOSANITARIE

Il Sindaco

VISTO il Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio e impego dei prodotti fitosanitari 2008/2011 (adottato dalla Regione Sardegna con determinazione n. 1031 del 18 dicembre 2007, ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2002 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, attuativo della direttiva 91/414/CEE);

VISTO l'impiego sempre maggiore che viene fatto di prodotti fitosanitari, sia nel settore agricolo sia in quello extra agricolo (vedasi per esempio l'utilizzo nella manutenzione / pulizia delle cunette e delle fasce di rispetto delle strade statali, provinciali e comunali);

VISTA la rilevanza sanitaria che tale utilizzo comporta sulla salute di tutti coloro che a diversi livelli entrano in contatto più o meno consapevole con tali sostanze;

CONSIDERATO che l' uso scorretto di prodotti fitosanitari costituisce rischio non trascurabile di contaminazione per derrate alimentari di uso umano e/o animale, per l'ambiente ed in particolare per il patrimonio idrogeologico (acque potabili o sotterranee);

CONSIDERATO inoltre che i diserbanti chimici possono essere causa di allergie e patologie polmonari sull'essere umano e di aborto negli ovini;

CONSIDERATO che specie nella stagione primaverile è usanza di molti cittadini e visitatori attingere acqua dalle fonti e raccogliere i frutti spontanei della campagna per uso umano ed animale;

RITENUTO di dover rafforzare le prescrizioni di legge con un atto sindacale rivolto a quanti facciano uso di prodotti fitosanitari nell'ambito del territorio comunale;

VISTO il D.P.R. 290/91,

VISTA la circolare Ministeriale del 30.10.2002;

VISTO il Regolamento CE n. 1107/2009;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO il regolamento UE n. 453/2010, Visto il D.lgs. 9 aprile 2008/81

VISTO il D.lgs. 267/2000 nel combinato disposto degli artt. 50 e 54

ORDINA

al fine di tutelare la salute umana, quella animale e delle coltivazioni, che nel territorio comunale di Villacidro, nell'uso di prodotti fitosanitari vengano adottate le seguenti prescrizioni:

- prima, durante e dopo l'utilizzo adottare tutte le precauzioni d'uso indicate nell'etichetta del prodotto;
- trattare SOLO l'appezzamento privato (dunque non cunette e pertinenze stradali) ed evitare ricadute oltre confine ;
- se esistono più principi attivi che producono lo stesso effetto, utilizzare quello a minor impatto ambientale;
- eseguire i trattamenti SOLO in assenza di vento e nelle ore più fresche della giornata;
- in prossimità di abitazioni, canali e corpi idrici, utilizzare atomizzatore e sbarra ad una distanza minima di 100 metri , salvo diversamente indicato in etichetta del prodotto impiegato;
- per le colture presenti nel raggio di 100 metri da abitazioni, canali e corpi idrici effettuare il trattamento con lancia direzionale o distributore di miscela con barra a bassa pressione posta molto vicino al terreno e dotata di schermature laterali in modo da limitare la dispersione degli aerosol;
- 36 ore prima di ogni trattamento dovrà essere data comunicazione scritta mediante apposizione di cartello ben visibile sul fondo agli edifici confinanti e alla popolazione interessata circa: a) il trattamento che sarà effettuato; b) la classificazione dello stesso;
- nei pressi dell'area interessata, i residenti dovranno provvedere al ritiro della biancheria stesa, chiudere finestre, mentre i confinanti in genere dovranno coprire ortaggi in produzione, allontanare animali domestici e proteggere i loro ricoveri; la suddetta comunicazione dovrà essere rimossa, nel caso di affissione, dopo 48 ore dal trattamento, se non diversamente indicato in etichetta;
- la zona dovrà essere segnalata con cartelli recanti la dicitura "AREA TRATTATE CON SOSTANZE CHIMICHE"
- non consumare ortaggi, frutta, ecc. coltivati in terreni o giardini limitrofi per 20 giorni dalla data dell'intervento.

La violazione alle prescrizioni contenute nel presente atto, senza pregiudizio per l'esercizio dell'eventuale azione penale, comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 da applicarsi in base al disposto della legge 689 del 1981.

Il presente atto, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere affisso in tutti gli esercizi di vendita di prodotti chimici per l'agricoltura presenti nel territorio di Villacidro.

Si dispone inoltre per la notifica a:

• Servizio Forestale e di Vigilanza Ambientale VILLACIDRO • Comando dei Vigili Urbani VILLACIDRO • Al Servizio Patrimonio SEDE • Comando Stazione Carabinieri VILLACIDRO • Al Servizio Sanitario della ASL n. 6 **SANLURI** • Alla Compagnia Barracellare VILLACIDRO Alla Provincia del Medio Campidano SANLURI All'A.N.A.S **CAGLIARI**

> II SINDACO (PANI TERESA MARIA)